

STATUTO
PREAMBOLO

La lunga storia dell'Opera Pia "Sant'Anna" ha inizio il 10 marzo 1652, giorno nel quale viene fondata a Fossano dal Canonico Penitenziere della Cattedrale e Vicario Generale don Giovanni NEGRO, con lo scopo di erigere un orfanotrofio femminile nel quale dispensare assistenza, educazione ed istruzione alle giovani orfane della città e della diocesi.

Dopo la nascita del Regno d'Italia, nel quadro delle riforme prodotte dalla crescente espansione del ruolo dello Stato nel settore sociale, l'Ente venne riconosciuto come Corpo Morale, assumendo la denominazione di "Opera Pia Orfanotrofio Femminile di Fossano" per effetto di Regio Decreto dell'11 agosto 1896.

L'attività dell'Ente, ininterrottamente proseguita sotto la titolatura "Collegio Femminile Sant'Anna" sino a tutti gli anni settanta del ventesimo secolo, venne per la prima volta a trovare sospensione solamente nel 1978, anno a decorrere dal quale la struttura dell'orfanotrofio fu riconvertita in un doposcuola femminile per giovani adolescenti in situazioni economiche disagiate e sprovviste di un adeguato supporto familiare.

All'inizio degli anni novanta del secolo scorso, nel contesto di un generale riordinamento delle proprie funzioni, ed in concomitanza di una serie di mutamenti normativi intervenuti a riformare le istituzioni di assistenza, l'Ente si è indirizzato verso il perseguimento di nuovi scopi e verso l'esercizio di una nuova attività, trasformando il collegio femminile in una struttura residenziale per anziani, ed avviando la procedura per il riconoscimento della personalità giuridica privata introdotta dalle leggi regionali numeri 10 e 11 del 19 marzo 1991.

Con deliberazione numero 191-39535, adottata dalla Giunta Regionale del Piemonte in data 24 ottobre 1994, l'Opera Pia ha conseguito il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ottenendo di essere iscritta prima nel registro delle persone giuridiche istituito presso il Tribunale di Cuneo (con decorrenza dal 14 settembre 1995 e con l'attribuzione del numero di registro 236), e successivamente nel registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private (con decorrenza dal 14 marzo 2002 e con l'attribuzione del numero di registro 146/236).

A partire dalla costruzione del primo edificio dell'attuale residenza assistenziale, entrata in funzione nel mese di dicembre del 1998, l'Ente è progressivamente venuto ad accrescere le proprie potenzialità di sviluppo, al punto da riuscire a dotarsi, nel mese di settembre del 2010, della disponibilità di un nuovo fabbricato realizzato in ampliamento di quello originario, la cui modernità di allestimenti ha consentito di mettere a disposizione degli anziani fossanesi un servizio ancora più efficiente e personalizzato.

Ora che dall'entrata in funzione della struttura residenziale sono trascorsi quasi trent'anni, l'Ente vuole dare dimostrazione e conferma del proprio duraturo intendimento di sostenere concretamente i bisogni della popolazione senile del territorio, ed intende proseguire la sua azione volontaria di perseguimento dell'interesse collettivo operandone l'esercizio secondo il modello di fondazione prefigurato dalle recenti innovazioni legislative che hanno riguardato il fenomeno della solidarietà organizzata.

Con l'approvazione del presente Statuto, pertanto, l'Ente si adegua alle variazioni normative intervenute in materia, in modo da disciplinare le proprie regole di funzionamento e l'esercizio delle proprie attività istituzionali nel rispetto delle disposizioni e dei principi ispiratori del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117).

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. È costituita la fondazione, Ente del Terzo Settore (ETS), denominata "Fondazione Opera Pia Sant'Anna - Casa Sordella" (la "Fondazione").

2. Una volta iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione Opera Pia Sant'Anna - Casa Sordella ETS". Dal momento dell'iscrizione in avanti, oltre che nella denominazione sociale, la Fondazione avrà l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" anche negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. La Fondazione è costituita in modo da disciplinare la propria organizzazione e lo svolgimento delle proprie attività nel rispetto delle disposizioni del Codice del Terzo Settore e dei relativi principi ispiratori.

ARTICOLO 2 - SEDE

1. La Fondazione ha sede nel Comune di Fossano (CN), in via Orfanotrofio civico numero 2.

2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di pubblici registri presso i quali la Fondazione è iscritta.

3. Con delibera del Consiglio di Amministrazione, da assumere con le modalità e nel rispetto delle forme previste dal presente Statuto, la Fondazione potrà istituire uffici e sedi secondarie.

ARTICOLO 3 - SCOPI E FINALITÀ

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con specifico riferimento alla promozione e alla salvaguardia della tutela dei bisogni degli anziani, attraverso l'offerta e l'erogazione di servizi assistenziali, socio-sanitari e sanitari.

2. Si prefigge in particolare le seguenti finalità:

a) esercitare la gestione di un centro residenziale per anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti

stabilizzati che necessitano di un supporto assistenziale più che medico;

b) assumere la conduzione di un centro riabilitativo inteso al recupero e al reinserimento nella famiglia e nella società di persone temporaneamente non autosufficienti;

c) fornire servizi di assistenza domiciliare completa od integrata in regime di "day hospital";

d) curare l'aggiornamento professionale di dipendenti e collaboratori, compresi assistenti geriatrici ed assistenti domiciliari.

ARTICOLO 4 – ATTIVITÀ

1. Per la realizzazione degli scopi e delle finalità di cui al precedente articolo 3 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, la Fondazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, elencate senza gerarchia di importanza:

(i) interventi e prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, lettera b), del D.Lgs. 117/2017;

(ii) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 5, lettera c), del D.Lgs. 117/2017.

2. Nel contesto delle attività di interesse generale di cui all'elenco che precede, e nel rispetto degli scopi istituzionali che le sono propri, la Fondazione è ammessa a svolgere ogni attività accessoria o connessa al perseguimento delle proprie finalità, comprese quelle che abbiano ad oggetto lo svolgimento di operazioni di natura mobiliare, immobiliare, economica e finanziaria, semprechè non siano effettuate con modalità gestorie di tipo imprenditoriale, e ferma in ogni caso l'osservanza dei limiti stabiliti dalle leggi tempo per tempo vigenti.

3. La Fondazione è altresì ammessa ad esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti definiti dai criteri applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente. Il carattere secondario e strumentale dell'attività è attestato dal Consiglio di Amministrazione nei documenti indicati dall'articolo 13, comma 6, del D.lgs. 117/2017.

4. Per il perseguimento dei fini statutari e per assicurare il proprio funzionamento, la Fondazione può inoltre esercitare attività di raccolta fondi così come definita dall'articolo 7 del D.Lgs. 117/2017, anche in forma organizzata e continuativa.

5. Nell'esercizio delle attività funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali, la Fondazione promuove la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo settore, nelle attività di sensibilizzazione e di promozione.

ARTICOLO 5 - DURATA E DEVOLUZIONE

1. La Fondazione ha durata illimitata e proseguirà ad esistere fino a quando saranno perseguibili le sue finalità.
2. In caso di scioglimento e/o di estinzione dell'Ente, per qualsivoglia causa o ragione intervenute, il patrimonio che dovesse risultare dalla liquidazione sarà devoluto a favore della Fondazione "Casa per Anziani Monsignor Craveri - Oggero ETS", con sede in Fossano (CN), via dell'Annunziata civico numero 22, ovvero, qualora ciò non dovesse risultare possibile, ad altri Enti del Terzo Settore aventi scopi eguali o analoghi a quelli dell'estinguendo, individuati con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. L'atto di devoluzione non potrà considerarsi valido se non sarà stato preceduto dall'ottenimento del parere positivo rilasciato dall'Ufficio previsto all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 6 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono organi dell'Ente:
 - . il Consiglio di Amministrazione;
 - . il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - . l'Organo di controllo;
 - . il Revisore legale dei conti, ove nominato.
2. Sono inoltre figure ulteriormente operanti all'interno della Fondazione:
 - . il Direttore Responsabile di Struttura;
 - . il Direttore Generale, ove nominato.

ARTICOLO 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente. Quest'ultimo è nominato dal Vescovo della Diocesi di Cuneo-Fossano, il quale lo sceglie tra persone che hanno la loro residenza anagrafica nel territorio del Comune di Fossano.
2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni e si compone di 3 (tre) membri di diritto e 2 (due) membri nominati.
3. Sono membri di diritto del Consiglio di Amministrazione il reggente pro tempore della "Parrocchia Santa Maria e San Giovenale - Cattedrale" di Fossano, il reggente pro tempore della "Parrocchia Santa Maria del Salice" di Fossano ed il reggente pro tempore della "Parrocchia Sant'Antonio Abate" di Fossano. In caso di soppressione o accorpamento di una o più delle suddette Parrocchie, il Vescovo della Diocesi di Cuneo-Fossano provvede a nominare un componente sostitutivo in luogo del relativo reggente, scegliendolo anche tra persone che non appartengono allo stato clericale. Qualora uno o più dei reggenti delle Parrocchie anzidette rinunci all'incarico di consigliere di amministrazione, il Vescovo della Diocesi di Cuneo-Fossano provvede allo stesso modo a nominare un componente sostitutivo in luogo del rinunciante, scegliendolo anche tra persone che non appartengono allo stato clericale.

4. La designazione dei due membri nominati spetta invariabilmente al Vescovo della Diocesi di Cuneo-Fossano, il quale, limitatamente alla nomina di uno di tali membri, acquisisce preventivamente il parere non vincolante della "Fondazione Sordella", con sede in Fossano (CN), via Camponogara civico numero 19. I membri nominati restano in carica per 4 (quattro) esercizi, cessano dall'incarico alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio concluso nel quarto anno dall'assunzione della carica, e possono essere riconfermati dal Vescovo della Diocesi di Cuneo-Fossano anche per più di una volta. In caso di cessazione anticipata dall'incarico per rinuncia, morte od altra causa, i membri nominati sono sostituiti con altri soggetti designati dal Vescovo della Diocesi di Cuneo-Fossano nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente comma. I componenti sostitutivi rimangono in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

5. Al Consiglio di Amministrazione ed ai suoi membri si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del Codice Civile, e le disposizioni in materia di conflitto di interessi di cui all'articolo 2475 ter dello stesso Codice.

6. Ai membri del Consiglio di Amministrazione non sono dovuti nessun compenso e nessuna indennità, fatta solamente eccezione per il rimborso delle spese di trasferta giustificate e documentate.

7. Nella prima riunione successiva al suo insediamento, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri un Vicepresidente, il quale, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne esercita le attribuzioni senza necessità di alcuna delega specifica.

ARTICOLO 8 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunirà in forma ordinaria almeno una volta l'anno, entro il giorno 30 (trenta) del mese di giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e del bilancio preventivo relativo all'anno in corso.

2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, inoltre, avranno altresì luogo ogniqualevolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre componenti del Consiglio stesso.

3. Le convocazioni, predisposte dal Presidente, sono inviate per iscritto, anche a mezzo posta elettronica, almeno cinque giorni prima della riunione, ovvero tre giorni prima in caso d'urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

ARTICOLO 9 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione del patrimonio della Fondazione in via tanto ordinaria che straordinaria, nessuno escluso e/o eccettuato.

2. Inoltre:

- . amministra e governa l'Ente;
- . definisce i criteri di individuazione e di esercizio di attività diverse ai sensi e nei limiti definiti dai criteri applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente;
- . approva il bilancio preventivo ed il bilancio di esercizio consuntivo;
- . ove obbligatorio per legge, predispone ed approva il bilancio sociale e cura ogni relativo adempimento;
- . delibera l'approvazione di eventuali regolamenti;
- . decide in merito alla composizione monocratica o collegiale dell'Organo di controllo;
- . nomina e revoca l'Organo di controllo e, quando ve ne sia l'obbligo, il Revisore legale dei conti, deliberando in ordine all'eventuale compenso dell'uno e dell'altro;
- . stabilisce le linee di indirizzo della Fondazione ed il programma delle sue attività;
- . determina l'importo delle rette e delle contribuzioni da richiedere agli utenti;
- . delibera l'eventuale assunzione di personale dipendente o l'eventuale instaurazione di rapporti di lavoro autonomo o di altra natura nelle forme e con le modalità previste dalle leggi tempo per tempo vigenti, ivi incluso l'articolo 17 del D.Lgs. 117/2017, determinando il relativo trattamento giuridico ed economico, e decidendo volta per volta il rinnovo od il recesso dal rapporto;
- . delibera in merito all'organizzazione degli spazi, alle dotazioni ed alla pianta organica della Fondazione;
- . nomina il Direttore Responsabile di Struttura, determinandone il compenso e deliberandone la revoca;
- . per l'eventuale caso di ritenuta necessità, nomina, su proposta del Direttore Responsabile di Struttura, il Vice-Direttore Responsabile di Struttura, determinandone il compenso e deliberandone la revoca;
- . nomina, ove previsto come obbligatorio dalla legge e/o dalla normativa di settore, il Direttore Sanitario, determinandone il compenso e deliberandone la revoca;
- . nomina, per l'eventuale caso di ritenuta necessità, il Direttore Generale;
- . delibera l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni ed ogni altra tipologia di contribuzione (elargizione, liberalità, entrata, acquisizione e/o utilità), nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili;
- . dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- . delibera le eventuali convenzioni da stipularsi con altri Enti od Istituzioni;

. delibera le modifiche dello Statuto con la presenza di almeno quattro membri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

. delibera l'estinzione e la devoluzione del patrimonio dell'Ente con la presenza di almeno quattro membri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

. determina i poteri ed i compiti che ritenga di conferire al Presidente in via ulteriore rispetto a quelli già individuati dallo Statuto;

. delibera su ogni altro oggetto attribuito alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.

ARTICOLO 10 - QUORUM CONSILIARI

1. Quando il presente Statuto non richieda maggioranze qualificate, il Consiglio di Amministrazione può deliberare con la presenza di almeno tre membri.

2. Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.

3. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

4. Il Presidente o lo stesso Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, possono invitare alle riunioni esperti, consulenti o pubblici amministratori. Le persone invitate non hanno alcun diritto di voto nemmeno consultivo.

5. Oltre all'Organo di controllo, hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sia il Direttore Responsabile di Struttura, sia il Direttore Generale, qualora nominato.

ARTICOLO 11 - VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro, che può consistere anche in schede mobili, preventivamente bollato con il timbro dell'Ente, numerato in ogni pagina e sottoscritto dal Presidente e da un consigliere.

2. I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, redatti dal consigliere che avrà assunto le funzioni di Segretario, ovvero alternativamente dal Direttore Responsabile di Struttura, sono sottoscritti dall'estensore unitamente a tutti gli amministratori intervenuti alla riunione.

ARTICOLO 12 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi ed in giudizio.

2. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigilando sulla corretta esecuzione delle sue decisioni.

3. Il Presidente compie in prima persona gli atti di ordinaria amministrazione che gli sono espressamente delegati dal Consiglio di Amministrazione, riferendo volta per volta a quest'ultimo in merito all'attività svolta.

4. In caso di urgenza, adotta ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione utile.

5. Il Presidente, inoltre, cura i rapporti della Fondazione con enti, istituzioni ed organismi nazionali ed esteri, e partecipa in qualità di portavoce ad ogni manifestazione e/o iniziativa alla quale la Fondazione stessa venga invitata a prendere parte.

6. In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vicepresidente, oppure, qualora quest'ultimo non risulti nominato, dal consigliere più anziano di età. La sostituzione nell'esercizio delle funzioni diviene automaticamente operativa al verificarsi dei relativi presupposti, senza che debba considerarsi necessario il conferimento di alcuna delega specifica.

7. Al Presidente ed al Vicepresidente non sono dovuti nessun compenso e nessuna indennità, fatta solamente eccezione per il rimborso delle spese di trasferta giustificate e documentate.

ARTICOLO 13 - ORGANO DI CONTROLLO

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Organo di controllo, il quale può essere o monocratico o, in alternativa, su decisione dello stesso Consiglio, costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, dello stesso Codice. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove all'Organo di controllo venga assegnata anche la funzione di revisione legale dei conti, ognuno dei suoi componenti deve essere scelto tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'Organo di controllo:

- . vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

- . vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- . al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, su decisione del Consiglio di Amministrazione, può esercitare la revisione legale dei conti;

- . esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte dell'Ente, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017;

- . attesta che il bilancio sociale, laddove prescritto come obbligatorio nei casi contemplati dall'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

3. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può

chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari; ha inoltre diritto di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, delle quali deve perciò essergli preventivamente data notizia.

4. L'Organo di controllo dura in carica per 4 (quattro) esercizi, giunge a scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio concluso nel quarto anno dall'assunzione della carica, e può essere riconfermato anche per più di una volta.

5. Il compenso dell'Organo di controllo è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 14 - REVISORE LEGALE

1. Nei casi previsti dall'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione nomina un Revisore legale dei conti o una società di Revisione legale nel rispetto delle disposizioni di legge.

2. Su decisione dello stesso Consiglio, tuttavia, le funzioni di revisione legale dei conti possono essere affidate all'Organo di controllo, ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 15 - DIRETTORE RESPONSABILE DI STRUTTURA

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Responsabile di Struttura, il quale prende funzione simultaneamente all'inizio del mandato del Consiglio che lo nomina, e cessa dalla carica non oltre 30 (trenta) giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio, che lo può riconfermare. Se il Consiglio di Amministrazione ha nominato un Direttore Generale, il Direttore Responsabile di Struttura agisce secondo le direttive impartite da quest'ultimo.

2. Il Direttore Responsabile di Struttura è un operatore che, con conoscenze e specificità sue proprie, sovrintende alla generalità dei servizi dell'Ente, espletando attività di direzione e coordinamento di tutto il personale e di tutte le unità operative di cui si compone l'intera organizzazione della struttura.

3. Egli è dotato di ampia autonomia gestionale, e risponde dei risultati raggiunti rispetto agli scopi statutari e agli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione; elabora e propone il programma di gestione dell'Ente, individuando il relativo budget e pianificando le modalità di reperimento delle risorse; garantisce la concreta attuazione delle linee di indirizzo e degli obiettivi programmatici della Fondazione.

4. Il Direttore Responsabile di Struttura custodisce la cassa con il relativo registro, e ne riferisce al Consiglio di Amministrazione.

5. I poteri, le funzioni e le attività di competenza del Direttore Responsabile di Struttura sono definiti dal Consiglio di Amministrazione coerentemente a quanto specificato nel presente articolo, ferma l'osservanza della normativa di riferimento.

6. Il Direttore Responsabile di Struttura ha diritto di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di formulare proposte ed esprimere pareri.

7. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la nomina di un Vice-Direttore Responsabile di Struttura al quale affidare lo svolgimento temporaneo delle funzioni del Direttore Responsabile di Struttura in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo.

ARTICOLO 16 – DIRETTORE GENERALE

1. Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga necessario, può nominare un Direttore Generale.

2. Qualora nominato, il Direttore Generale prende funzione simultaneamente all'inizio del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo nomina, e cessa dalla carica non oltre 30 (trenta) giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio, che lo può riconfermare.

3. I poteri, le funzioni e le attività di competenza del Direttore Generale sono definiti dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il Direttore Generale ha diritto di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di formulare proposte ed esprimere pareri.

ARTICOLO 17 – PATRIMONIO

1. Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il proprio funzionamento, l'Ente dispone di un patrimonio costituito da:

(i) un Fondo di Dotazione indisponibile formato dai conferimenti di beni materiali, immobili o mobili, comprese somme di denaro, effettuati dal Fondatore all'atto della costituzione, e successivamente incrementabile mediante ulteriori apporti di beni materiali, immobili o mobili, comprese somme di denaro, sia da parte dello stesso Fondatore che di terzi, con tale espressa e specifica destinazione;

il Fondo indisponibile è utilizzabile esclusivamente per la copertura di eventuali disavanzi di gestione; quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'articolo 22 del D.Lgs. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'Organo di amministrazione, e, nel caso di sua inerzia, l'Organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'Ente;

(ii) un Fondo di Gestione costituito da:

* conferimenti del Fondatore, compresi quelli effettuati all'atto della costituzione, che non siano destinati al Fondo di Dotazione indisponibile;

* beni mobili, comprese somme di denaro, già di titolarità dell'Ente e non espressamente destinati ad integrare il Fondo indisponibile;

* avanzi di gestione accantonati negli anni;

* redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;

- * entrate prodotte dalle attività di interesse generale (articolo 5 del D.lgs. 117/2017);
- * contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, compresi quelli derivanti da attività di fundraising, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- * donazioni e disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al Fondo indisponibile;
- * lasciti ed attribuzioni, da parte di Enti o di privati, destinati al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione;
- * apporti o conferimenti di denaro, di beni mobili od immobili, e di ogni altra utilità suscettibile di valutazione economica, in qualsiasi forma effettuati dal Fondatore o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al Fondo indisponibile;
- * rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, vengano destinate ad incrementare il patrimonio;
- * beni mobili od immobili di cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato l'acquisto secondo le norme del presente Statuto;
- * contributi patrimoniali stanziati dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;
- * entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'articolo 6 D.Lgs. 117/2017;
- * avanzi di amministrazione.

2. Il Fondo di Gestione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività ed il perseguimento degli scopi della Fondazione, secondo le determinazioni discrezionali volta per volta assunte dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto.

3. Qualora determinati contributi e/o elargizioni e/o donazioni e/o disposizioni testamentarie e/o lasciti e/o attribuzioni abbiano luogo in favore dell'Ente sotto l'osservanza di particolari vincoli di scopo e/o di destinazione, il Consiglio di Amministrazione ha tuttavia l'obbligo di impiegare il prodotto di tali erogazioni in maniera conforme alle volontà manifestate dal loro autore.

ARTICOLO 18 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Durante la vita dell'Ente è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale comunque denominati, sia in favore del Fondatore, sia in favore di lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali.

4. Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione degli scopi dell'Ente devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni maggiormente funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali della Fondazione, e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 19 - BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio di bilancio ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

3. Il bilancio di esercizio è predisposto dall'Organo di amministrazione su proposta del Direttore Responsabile di Struttura, e deve essere approvato entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo, come da disposizione di legge.

4. Dopo l'approvazione, il Consiglio di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017.

5. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 20 - BILANCIO SOCIALE

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ARTICOLO 21 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

1. L'Ente tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 22 - STATUTO

1. La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L'Organo amministrativo può deliberare l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina di aspetti organizzativi di maggiore particolarità.

ARTICOLO 23 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Statuto entra in vigore con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2. Per tutto ciò che non è in esso espressamente contemplato, valgono le disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., dei relativi decreti attuativi e del Codice Civile, oltre che la normativa nazionale e regionale in materia.